



COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 09-04-2018

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA TASI ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di aprile alle ore 18:13, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

SANDRO RUNIERI	Presente	SINDACO
PIERO DOLFI	Presente	CONSIGLIERE
ELVIO COLANERA	Presente	CONSIGLIERE
LUCA PEPE	Presente	CONSIGLIERE
MIRCO FELLINI	Presente	CONSIGLIERE
ALESSANDRO IMPEI	Assente	CONSIGLIERE
GIORGIA ALBENSI	Presente	CONSIGLIERE
MAURIZIO SAVI	Presente	CONSIGLIERE
MARTA DOLFI	Presente	CONSIGLIERE
MASSIMO IMPEI	Presente	CONSIGLIERE
RAFFAELLA PALA	Presente	CONSIGLIERE

presenti n. 10

assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. SANDRO RUNIERI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra ELISABETTA TECCA.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica-contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

Data
31/03/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to SANDRO RUNIERI

Il Consigliere Marta Dolfi dichiara che gli atti relativi al Bilancio ed il parere dei Revisori dei Conti non stati messi a disposizione dei Consiglieri per la durata di venti giorni.
Il Sindaco replica che il nuovo Regolamento comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 28/04/2017 prevede un periodo di dieci giorni di deposito ed entro tale termine i Consiglieri possono presentare le proposte di emendamento.
Inoltre il Decreto legislativo n. 267 del 2000 TUEL dichiara che: “ *il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine*”omissis;
Il Sindaco precisa che il parere del Revisore dei Conti si chiede dopo l'approvazione in Giunta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto l'art. 1 comma 26, della Legge n. 208/2015 nel testo modificato dall'art. 1 comma 42, lett.e) della Legge 232/2016 che sospende per il 2016 e 2017 l'efficacia delle delibere di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ciò allo scopo di contenere il livello complessivo della pressione tributaria;

Vista la Legge n. 205/2017 (l. di Bilancio 2018) che estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli Enti Locali con esclusione della tassa rifiuti (TARI);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208,

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione della aliquota TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato dal comma 42 della legge 232/2016, il quale per gli anni 2016 e 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Vista la delibera consiliare n.15 del 29/7/2015 con la quale è stata determinata l'aliquota per l'applicazione della Tasi nella misura del 1,6 per mille;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 06/12/2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, successivamente prorogato al 31.3.2018, giuste le previsioni di cui al D.M. Interno del 9.2.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.2.2018).

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che con riferimento all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

Presenti e Votanti 10/10

Con votazione 7 favorevoli e 3 contrari (Gruppo di Minoranza);

DELIBERA

1) **di confermare** per l'anno 2018, nella misura dell'1,6 per mille l'aliquota per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

2) **di dare atto** dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 come modificato dal comma 42 della legge 232/2016;

3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione 7 favorevoli e 3 contrari (Gruppo di Minoranza), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SANDRO RUNIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELISABETTA TECCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio a decorrere dal 17/04/2018.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

✓ Divenuta esecutiva il 09/04/2018

Rocca Santo Stefano, lì 17/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELISABETTA TECCA

Il Responsabile del Servizio
F.to Jlenia CECI

E' copia conforme all'originale.
Lì, 17/04/2018